



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA GESTIONE DEI POSTEGGI PUBBLICI

---

Il Municipio di Melide richiamati gli articoli 192 LOC, 44 RALOC e 42 ROC

**ordina:**

**Oggetto**

**Art. 1<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Il Municipio di Melide, nell'intento di disciplinare il parcheggio sul territorio comunale, di promuovere azioni intese a migliorare la qualità di vita dei quartieri residenziali, di limitare il traffico veicolare, favorire l'uso di mezzi di trasporto alternativi all'automobile e di ridurre le immissioni foniche e atmosferiche, istituisce delle zone di posteggio a pagamento e delle zone blu.

<sup>2</sup>Nelle zone in questione, allo scopo di agevolare i residenti e le persone attive nel Comune, il Municipio concede speciali autorizzazioni ai sensi dell'art. 5.

**Basi legali**

**Art. 2<sup>2</sup>**

Basi legali della presente ordinanza sono gli articoli 3 cpv. 2, 4 e 37 cpv. 2 della Legge federale sulla circolazione stradale, l'articolo 5 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale d'applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale, gli articoli 19 e segg. ONC, l'art. 77 OAC, l'art. 48, 48a e 48b OSStr, nonché l'art. 42 del Regolamento comunale.

**Delimitazione delle zone di posteggio**

**Art. 3<sup>3</sup>**

Le zone di posteggio sono suddivise e denominate:

- ▶ Melide Dojro, corrispondente al comparto di territorio evidenziato in rosso nella planimetria allegata;
- ▶ Melide Generale, corrispondente al comparto di territorio evidenziato in azzurro nella planimetria allegata.

**Classificazione dei posteggi**

**Art. 4<sup>4</sup>**

I posteggi sono così definiti:

Zona Melide Dojro (ZD)

- posteggio Dojro
- zone blu, limitatamente lungo Via F. Borromini

Zona Melide Generale (ZG)

- posteggio Lido e Swissminiatur
- posteggio ex Romantica
- zone blu

**Autorizzazioni**

**Art. 5<sup>5 6</sup>**

Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione le persone

MUNICIPIO

---

---

---

<sup>1</sup> Art. 1 – modificato RM 965 – 17.11.2025

<sup>2</sup> Art. 2 – modificato RM 965 – 17.11.2025

<sup>3</sup> Art. 3 – modificato RM 965 – 17.11.2025

<sup>4</sup> Art. 4 – modificato RM 965 – 17.11.2025

<sup>5</sup> Art. 5 – modificato RM 1214 – 24.11.2014

<sup>6</sup> Art. 5 – modificato RM 965 – 17.11.2025

fisiche che risultano legalmente notificate, le strutture alberghiere e precisamente:

1) Zona Melide Dojro

- a. i residenti nel comparto;
- b. ...<sup>7</sup>
- c. ...<sup>8</sup>
- d. le strutture alberghiere, esclusivamente a beneficio dei propri ospiti e limitatamente al posteggio Dojro, per il seguente numero massimo di autorizzazioni:<sup>9</sup>
  - Pensione al Boccalino 5 autorizzazioni
  - LAC Hotel 7 autorizzazioni
  - Albergo Riviera 11 autorizzazioni
- e. altri interessati quando le particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo diritto del richiedente.

2) Zona Melide Generale

- a. tutti i residenti;
- b. ...<sup>10</sup>
- c. ...<sup>11</sup>
- d. le strutture alberghiere, esclusivamente a beneficio dei propri ospiti e limitatamente al posteggio ex Romantica, per il seguente numero massimo di autorizzazioni:<sup>12</sup>
  - Pensione al Boccalino 4 autorizzazioni
  - LAC Hotel 6 autorizzazioni
  - Albergo Riviera 10 autorizzazioni
- e. i dipendenti di aziende che operano nel territorio comunale, limitatamente al posteggio ex Romantica;
- f. ...<sup>13</sup>
- g. i soci attivi e onorari del Tennis Club Melide che non rientrano fra i beneficiari di cui alle lettere precedenti, limitatamente al posteggio ex Romantica;
- h. altri interessati quando le particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo diritto del richiedente;
- i. i dipendenti e i docenti comunali che svolgono la propria attività in modo regolare.<sup>14</sup>

**Effetti**

**Art. 6<sup>15</sup>**

<sup>1</sup>L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nelle aree demarcate a questo scopo, senza limitazione di tempo salvo quanto stabilito al cpv. 4, ritenuto che le dimensioni dello stesso siano compatibili con la demarcazione

<sup>7</sup> Art. 5 punto 1) lett. b. – abrogato RM 965 – 17.11.2025

<sup>8</sup> Art. 5 punto 1) lett. c. – abrogato RM 965 – 17.11.2025

<sup>9</sup> Art. 5 punto 1) lett. d. – introdotto RM 965 – 17.11.2025

<sup>10</sup> Art. 5 punto 2) lett. b. – abrogato RM 965 – 17.11.2025

<sup>11</sup> Art. 5 punto 2) lett. c. – abrogato RM 965 – 17.11.2025

<sup>12</sup> Art. 5 punto 2) lett. d. – introdotto RM 965 – 17.11.2025

<sup>13</sup> Art. 5 punto b) lett. f. – abrogato RM 965 – 17.11.2025

<sup>14</sup> Art. 5 punto b) lett. i. – introdotto RM 965 – 17.11.2025

<sup>15</sup> Art. 6 – modificato RM 1210 – 28.9.2015

degli stalli.

<sup>2</sup>L'autorizzazione è limitata all'area per cui è stata rilasciata, fatta eccezione di quella relativa alla zona Melide Dojro che permette il posteggio anche in tutte le aree al di fuori dal comparto.

<sup>3</sup>L'autorizzazione non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì ad usufruire degli stalli liberi in quel momento.

<sup>4</sup>La durata massima della sosta nei posteggi pubblici presenti in zona Melide Dojro (ZD) è di 72 ore consecutive<sup>16</sup>.

#### **Esclusione**

##### **Art. 7<sup>17</sup>**

Nelle aree di posteggio demarcate quali zone blu in Via Giulio Pocobelli (prospiciente i numeri civici 14 e 16), in Piazzetta Moretti, in via Stefano Franscini (piazzale presso la Casa Comunale) e all'estremità sud-ovest della passeggiata a lago Mario Gallino (a lato dell'Albergo Riviera), così come in ogni altra area munita di apposita segnaletica verticale, l'autorizzazione non esplica i suoi effetti ai sensi dell'art. 6.

#### **Validità**

##### **Art. 8<sup>18 19</sup>**

<sup>1</sup>L'autorizzazione ha, di regola, validità annuale (anno civile).

<sup>2</sup>In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, essa può venire concessa anche per periodi più brevi.

<sup>3</sup>L'autorizzazione destinata ai beneficiari di cui all'art. 5 punto 2) lett. g. ha validità stagionale, segnatamente da marzo a ottobre.

#### **Contrassegno**

##### **Art. 9<sup>20</sup>**

<sup>1</sup>L'autorizzazione consiste in un contrassegno autoadesivo sul quale figura il periodo di validità e, se del caso, una sigla identificativa dell'area per cui è stata rilasciata e il numero di targa del veicolo per cui è stata rilasciata.

<sup>2</sup>Il contrassegno deve essere incollato sul lato interno del parabrezza anteriore del veicolo, al bordo sinistro, in maniera ben visibile. Lo stesso è vincolato al veicolo per il quale è stato rilasciato e non è trasferibile.

<sup>3</sup>Se munito di una sigla identificativa, il contrassegno è valido solo per l'area indicata, riservato l'art. 6 cpv. 2.

<sup>4</sup>Le autorizzazioni destinate alle strutture alberghiere di cui all'art. 5 punti 1) e 2) lett. d. non consistono in un contrassegno autoadesivo e sono trasferibili fra gli ospiti. Le stesse devono essere esposte sul cruscotto, dietro al parabrezza, in maniera ben visibile.<sup>21</sup>

---

<sup>16</sup> Art. 6 cpv. 4 – introdotto RM 965 – 17.11.2025

<sup>17</sup> Art. 7 – modificato RM 1406 – 8.11.2016

<sup>18</sup> Art. 8 – modificato RM 1214 – 24.11.2014

<sup>19</sup> Art. 8 – modificato RM 965 – 17.11.2025

<sup>20</sup> Art. 9 – modificato RM 965 – 17.11.2025

<sup>21</sup> Art. 9 cpv. 4 – introdotto RM 965 – 17.11.2025

## Procedura

### Art. 10<sup>22</sup>

<sup>1</sup>La richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere presentata tramite l'apposito modulo ottenibile presso la Cancelleria comunale o sul sito internet, corredata da una copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si intende richiedere l'autorizzazione.

<sup>2</sup>A complemento di quanto previsto al cpv. 1 del presente articolo, i beneficiari di cui all'art. 5 punto 2) lett. e. devono presentare una dichiarazione del datore di lavoro che attesti l'esistenza di un rapporto di lavoro valido, di durata non inferiore a 365 giorni (un anno).

## Tasse

### Art. 11<sup>23 24 25</sup>

<sup>1</sup>La tassa per il rilascio dell'autorizzazione è fissata in:

- ▶ Fr. 150.- annui per i residenti nel Comune (art. 5 punto 1) lett. a. e punto 2) lett. a.)
- ▶ Fr. 360.- annui per i dipendenti di aziende che operano nel territorio comunale (art. 5 punto 2) lett. e.)
- ▶ ...<sup>26</sup>
- ▶ Fr. 360.- annui per le strutture alberghiere (art. 5 punto 1) lett. d.)<sup>27</sup>
- ▶ Fr. 100.- annui per le strutture alberghiere (art. 5 punto 2) lett. d.)<sup>28</sup>
- ▶ Fr. 100.- a stagione per i soci attivi e onorari del Tennis Club Melide (art. 5 punto 2) g.)
- ▶ Fr. 70.- settimanali o per ogni frazione inferiore esclusivamente per proprietari di residenze secondarie (art. 5 punto 1) lett. e. e punto 2) lett. h.)
- ▶ Fr. 150.- annui per i dipendenti e i docenti comunali o, in alternativa, esente da tassa se l'autorizzazione è limitata al posteggio ex Romantica (art. 5 punto 2) lett. i.)<sup>29</sup>

<sup>2</sup>Qualora l'autorizzazione è rilasciata a contare dal 1° luglio, la tassa annua è ridotta al 50% degli importi citati, ad eccezione di quella stabilita per i soci attivi e onorari del Tennis Club Melide e di quella per le strutture alberghiere.

<sup>3</sup>La tassa stabilita per le strutture alberghiere può essere calcolata mensilmente pro-rata secondo il periodo di apertura annuale.<sup>30</sup>

<sup>4</sup>La tassa stabilita per i soci attivi e onorari del Tennis Club Melide è calcolata mensilmente pro-rata a contare dall'inizio del mese di rilascio dell'autorizzazione.

<sup>5</sup>La tassa è da pagarsi anticipatamente per l'intero periodo di

<sup>22</sup> Art. 10 – modificato RM 965 – 17.11.2025

<sup>23</sup> Art. 11 – modificato RM 1214 – 24.11.2014 / RM 1210 – 28.09.2015 / RM 1406 – 8.11.2016

<sup>24</sup> Art. 11 – modificato RM 1254 – 5.11.2018

<sup>25</sup> Art. 11 – modificato RM 965 – 17.11.2025

<sup>26</sup> Art. 11 cpv. 1 – punto abrogato RM 965 – 17.11.2025

<sup>27</sup> Art. 11 cpv. 1 – punto introdotto RM 965 – 17.11.2025

<sup>28</sup> Art. 11 cpv. 1 – punto introdotto RM 965 – 17.11.2025

<sup>29</sup> Art. 11. cpv. 1 – punto introdotto RM 965 – 17.11.2025

<sup>30</sup> Art. 11 cpv. 3 – introdotto RM 965 – 17.11.2025

validità.

<sup>6</sup>La tassa nei posteggi con parchimetri collettivi è dovuta tutti i giorni, festivi compresi, dalle 00:00 alle 24:00 ed è stabilita secondo le seguenti fasce orarie:<sup>31</sup>

- diurna 08:00 – 20:00
  - Fr. 1.00 fino a 1 ora
  - Fr. 2.00 per ogni ora successiva
  - Fr. 18.00 per dodici ore consecutive
  - Fr. 28.00 per ventiquattro ore consecutive
- notturna 20:00 – 08:00
  - Fr. 1.00 all'ora

#### **Revoca**

##### **Art. 12**

<sup>1</sup>L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

<sup>2</sup>Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.

<sup>3</sup>La revoca per motivi di ordine pubblico per un periodo superiore ad 1 mese comporta la restituzione dell'importo proporzionalmente corrispondente ai mesi rimasti inutilizzati.

#### **Rimedi di diritto**

##### **Art. 13<sup>32</sup>**

<sup>1</sup>Contro le decisioni di cui agli articoli 5, 11 e 12 è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 10 giorni dalla notifica.

<sup>2</sup>Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

#### **Sanzioni**

##### **Art. 14**

<sup>1</sup>Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite dagli organi di polizia a norma dell'art. 90 LCStr.

<sup>2</sup>Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio con:

- a) la multa fino ad un massimo di Fr. 10'000.-;
- b) la revoca dell'autorizzazione.

<sup>3</sup>Alla procedura di contravvenzione ed alla multa sono applicabili gli art. 145 e seguenti della LOC.

##### **Art. 15<sup>33</sup>**

...<sup>34</sup>

##### **Art. 15bis<sup>35</sup>**

...<sup>36</sup>

---

<sup>31</sup> Art. 11 cpv. 6 – modificato RM 965 – 17.11.2025

<sup>32</sup> Art. 13 – modificato RM 1214 – 24.11.2014

<sup>33</sup> Art. 15 – abrogato RM 1214 – 24.11.2014

<sup>34</sup> Art. 15 – abrogato RM 965 – 17.11.2025

<sup>35</sup> Art. 15bis – abrogato RM 965 – 17.11.2025

<sup>36</sup> Art. 15bis – abrogato RM 965 – 17.11.2025

**Entrata in vigore Art. 16**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2013 e abroga l'Ordinanza municipale sui parchimetri collettivi ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

**IL MUNICIPIO**

RM 591 del 3.6.2013

Pubblicata agli albi comunali dal 4.6.2013 al 19.6.2013

RM 1214 del 24.11.2014

Pubblicata agli albi comunali dal 28.11.2014 al 28.12.2014

RM 1210 del 28.9.2015

Pubblicata agli albi comunali dal 30.9.2015 al 30.10.2015

RM 1406 del 8.11.2016



Pubblicata agli albi comunali dal 11.11.2016 al 11.12.2016

RM 358 del 5.5.2025


Pubblicata agli albi comunali dal 7.5.2025 al 6.6.2025

RM 965 del 17.11.2025

Pubblicata agli albi comunali dal 21.11.2025 al 7.1.2026



**Coordinata angolo alto sinistra**  
 2'716'002.96      1'090'804.03      CH1903+\_LV95



**Comune di Melide - Copertura del suolo**  
 Creato per scala      1:10.000  
 Operatore      Municipio di Melide  
 Data di creazione      24.11.2025

**Municipio di Melide**  
 Via Franscini 6  
 6815 Melide

